



COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA di NOVARA

Via Circonvallazione n. 37

Pec : comune.borgoticino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 25/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI SPOSTAMENTO DAL PROPRIO DOMICILIO AI FINI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID 19.

IL SINDACO

Richiamato:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevede tra l'altro all'art. 1, comma 2 lett. a) "il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020, che all'art. 1 comma 1 lett. a) prevede per la provincia di Novara: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Preso atto:

- dell'accertamento della presenza sul territorio di Borgo Ticino (NO), in Via Brunelleschi n. 09, a seguito di probabile locazione da parte della proprietà sig. BONETTI Marco, come generalizzato in atti, a decorrere dal 23.03.2020 a tutt'oggi, dei signori:
- PESCI Mauro, come generalizzato in atti residente in Cerro Maggiore (MI);
- CARPENTARI Chiara, come generalizzato in atti residente in Arconate (MI);

Considerato che detta presenza, rappresenta una violazione espressa violazione al rispetto di un obbligo di legge, ed in ogni caso oggetto di sanzione di cui all'art. 650 del c.p., giusto art. 4, comma 2 del DPCM 08.03.2020 e combinato art. 3, comma 4 del d.l. 23.02.2020;

Ritenuto in ogni caso, onde evitare da parte dei succitati contravventori ulteriori spostamenti sul territorio nazionale, come previsto dal DPCM del 11.03.2020, mediante l'imposizione dell'obbligo del divieto di allontanamento dal Comune di Borgo Ticino, in esecuzione all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 in data 21.03.2020;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/03/1988 n. 112 nonché l'art. 50 commi 5 e 6 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020;

Visto il D.L. n. 06 del 23.2.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Valutato l'art. 2 del succitato provvedimento per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, 1^ comma l'Autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di COVID 19, impedendo comportamenti che possano determinare un

possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nelle gerarchie dei valori costituzionali una priorità ineludibile (art. 32 della Costituzione)";

Visto altresì l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Regione Piemonte e del Ministro della Salute, recanti misure urgenti per evitare la diffusione del COVID - 19, riferite all'intero territorio regionale;

Rilevato che l'Ordinanza Sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o ad altri successivi decreti o specifiche ordinanze regionali;

Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale, a fronte della palese violazione di legge dei destinatari del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, ai signori: PESCI Mauro e CARPENTARI Chiara, come generalizzati in atti, il divieto di ogni spostamento dall'attuale dimora sita in Borgo Ticino (NO), Via Brunelleschi n. 09. FINO AL 07/04/2020 -

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Stazione Carabinieri di Borgo Ticino.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Borgo Ticino.

DEMANDA

Agli Organi di Polizia di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARCHESE ALESSANDRO;1;6331563

IL SINDACO
Marchese geom. Alessandro

